

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue: di essere cointestataria di nn. 2 BFP: serie AA2; n. progressivo n. *480 11 e n. 481 11; sottoscritti in data 30.04.2011; in data 13.01.2022, ha chiesto all'intermediario resistente informazioni in merito alla liquidazione dei due bfp e contestualmente le è stata rilasciata la ricevuta recante il valore di rimborso senza alcun riferimento alla data di scadenza; a novembre 2024, ha chiesto il rimborso dei buoni e le è stato detto che erano scaduti nel 2008, nonostante nel 2022 non le fosse stato comunicato che i BFP erano prescritti; in data 23/11/2024 ha presentato formale reclamo che è stato rigettato in data 28.11.2024; i titoli non recavano la data di scadenza.

Chiede il rimborso dei titoli.

L'intermediario resistente eccepisce in via preliminare: l'incompetenza per materia, in quanto i buoni

postali fruttiferi sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario; l'incompetenza temporale, in quanto il ricorso concerne un'operazione anteriore al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso stesso.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva ex adverso che: con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è AA2, istituita con apposito Decreto del Ministero del Tesoro del 29/03/2001 il quale dispone che i titoli appartenenti alla "serie AA2", siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; in merito alla mancata ricezione di corrette informazioni relative ai titoli di risparmio oggetto della controversia, la data di emissione risulta visibile, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione degli stessi; sui BFP è apposta la dicitura "a termine"; il diritto al rimborso si prescrive entro 10 anni dalla scadenza; essendo i BFP oggetto del ricorso, sottoscritti in data 30/04/2001 ed avendo la durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 30/04/2008, mentre la prescrizione è maturata il 01/05/2018; il rimborso dei BFP è stato richiesto, solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale, il primo reclamo è stato effettuato in data 23/11/2024, pertanto la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge; con riferimento al documento di calcolo del valore di rimborso allegato da controparte, lo stesso non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione; tale documento, infatti, oltre a costituire un puro atto informativo, risulta essere privo di una data certa, essendo sprovvisto di timbro guller e di sigla dell'operatore che avrebbe rilasciato il documento in questione; la ricevuta "Richiesta valore di rimborso" viene rilasciata su istanza del cliente al fine di ottenere il calcolo dell'ipotetico valore di rimborso a quella data, fornendo personalmente i dati utili per il calcolo (quindi tipologia di Buono - ordinario o a termine – taglio del Buono e data di emissione); tali dati vengono riferiti dal cliente e non necessariamente sono corretti o desumibili dalla presentazione fisica del titolo cartaceo, essenziale invece per la richiesta formale di rimborso; tale ricevuta non attesta in alcun modo che il cliente abbia presentato richiesta di rimborso dei buoni dei quali trattasi e non può essere considerata in alcun modo un atto interruttivo del termine di prescrizione, non avendo né le caratteristiche della data certa, né quelle dell'intenzione del cliente di procedere effettivamente al rimborso di talché, in conclusione, non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'imprescrittibilità del diritto al rimborso.

DIRITTO

1. - La questione oggetto di controversia attiene al rimborso di BPF rispetto ai quali l'intermediario ha eccepito la prescrizione del diritto.
- 2.- In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall'intermediario resistente.
- 3.- La prima di esse è basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i BPF. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.
Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno

già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di BPF, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro «possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale «il risparmio postale è disciplinato (...) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».

Ad ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)»; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, occorre precisare che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i BPF ai prodotti finanziari, non appare convincente sia per ragioni di stretto diritto positivo sia per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità.

Sul piano dogmatico, infine, deve precisarsi che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di «investimento di natura finanziaria» l'elemento dell'assunzione da parte dell'«investitore» di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il BPF sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, ad un prodotto finanziario.

L'eccezione, quindi, deve essere disattesa anche alla luce della recente decisione n. 4556 del 21 marzo 2022 del Collegio di coordinamento che ha ribadito e consolidato tale orientamento.

4.- Nel caso in esame, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto concernente un'operazione anteriore al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso stesso.

Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, ha ribadito che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

In questa prospettiva occorre rilevare che il ricorso in esame, rientra nel regime delle nuove Disposizioni, le quali escludono dal perimetro di competenza dell'Arbitro le operazioni e comportamenti precedenti di sei anni la data di proposizione del ricorso.

Tenuto conto di quanto precede, il principio affermato dal Collegio di coordinamento – secondo cui per radicare la competenza dell'arbitro occorre distinguere tra controversie riguardanti vizi genetici del rapporto giuridico e controversie riguardanti momenti esecutivi e singoli effetti del contratto/rapporto – costituisce idoneo parametro anche per circoscrivere la competenza dell'Arbitro secondo le nuove Disposizioni.

Pertanto, considerato che il rimborso del titolo è stato rifiutato entro il periodo del sesto anno antecedente il ricorso deve ritenersi ammissibile.

5.- Nel merito, la domanda di restituzione di BFP la cui emissione risale alla data del 30.04.2001, al tempo in cui risultava in collocazione la serie AA2; risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo **48011 e 48111 al tempo in cui risultava in collocazione la serie AA2; risulta stampigliata la dicitura «a termine».

In base agli orientamenti condivisi fra i Collegi, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

6.- In punto di diritto, sulla questione oggetto di lite occorre rilevare che:

- il D.M. 29.03.2001 stabilisce che i BFP della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”;
- l'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, stabilisce che “i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- la norma transitoria di cui all'art. 10, co. 2 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8;
- con riferimento ai BFP emessi fino alla serie AA1, ai sensi dell'art. 3 del D.M. Economia e Finanze del 5 dicembre 2003 (“Attuazione del decreto legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni”), la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato;
- il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”), stabilisce all'art. 23 che “Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile”;
- il Collegio di coordinamento con la decisione n. 6196 del 24 maggio 2024 ha affermato che “alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”. Il Collegio di

coordinamento ha altresì chiarito che “non si possono ricavare indicazioni contrarie neppure dal testo dei buoni [...], che fissa la decorrenza della prescrizione dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità: infatti, tale decorrenza è in ogni caso espressamente riferita al previgente termine di 5 anni di cui alla normativa all’epoca applicabile; la previsione negoziale, poi, in quanto tale, non potrebbe prevalere su una previsione legale (art. 2936 c.c.)”. In senso conforme, Cass. n. 19243 del 7 luglio 2023 e Cass. n. 23006 del 28 luglio 2023;

- tra i fatti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. rientrano impedimenti materiali all’esercizio del diritto e non rientra la condizione di ignoranza del titolare, neppure circa l’esistenza stessa del diritto – e a fortiori circa la sua soggezione a prescrizione (cfr. Coll. Roma, dec. n. 10926/18).

7.- Dai rilievi svolti riguardo al BFP oggetto di controversia risulta che: la sottoscrizione risale alla data del 30.04.2001; la scadenza risale alla data del 31.12.2008; pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 01.01.2009 ed è maturato in data 31.12.2018; il rimborso è stato richiesto in forma scritta, per la prima volta, in data 23/11/2024.

Pertanto, all’esito dell’esame istruttorio risulta che il termine di prescrizione è inutilmente maturato in assenza di evidenza di atti interruttivi.

Si deve infine rilevare che la parte ricorrente sostiene di essersi recata, in data 13/1/2022, presso gli uffici della resistente per ottenere informazioni in merito alla liquidazione dei due buoni e contestualmente le sarebbe stata rilasciata la ricevuta recante il valore di rimborso senza alcun riferimento alla data di scadenza e di prescrizione.

Tale documento, tuttavia, risulta essere comunque successivo al maturare della prescrizione.

La domanda di restituzione del capitale e dei rendimenti non può dunque essere accolta risultando fondata l’eccezione di prescrizione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE